

La Legge Biagi è intervenuta anche in materia di rapporti di lavoro occasionale.

Nel nuovo assetto normativo, le prestazioni occasionali vengono suddivise in tre categorie:

1. le prestazioni coordinate e continuative di tipo occasionale;
2. le prestazioni occasionali vere e proprie;
3. le prestazioni occasionali accessorie.

Nel presente articolo si intende tracciare un quadro di sintesi tra le prime due.

Va innanzitutto chiarito che il concetto di lavoro occasionale introdotto dalla nuova disciplina non fornisce una definizione giuridica al lavoro occasionale in generale, ma, semplicemente, intende ridimensionare gli adempimenti legati all'instaurazione di un co.co.co. a progetto qualora il rapporto

- abbia durata non superiore a **trenta giorni** nell'anno solare, ovvero
- il compenso percepito sia **pari o inferiore a 5.000 euro** nell'anno solare.

Va precisato che entrambi i requisiti sopra indicati sono riferiti allo stesso committente.

In sostanza quando:

- non si superano i 30 giorni nell'anno solare, ovvero
- si percepisce un compenso minore di 5.000 euro nell'anno solare
- per ciascun committente

pur trattandosi giuridicamente di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, non è necessario individuare un progetto/programma/fase poiché si tratta di una **collaborazione occasionale**.

La collaborazione occasionale si differenzia dal lavoro occasionale disciplinato da un punto di vista fiscale dall'articolo 67 del TUIR (che ne prevede l'assoggettamento alla ritenuta di acconto del 20%), poiché non si tratta di una prestazione "spot" ma pur essendo una prestazione di breve durata necessita, per sua natura, che l'attività si svolga in coordinamento con il committente.

Si tratta, in pratica, di un "co.co.co. di portata minore", tant'è che se nel corso del rapporto si sfora il requisito temporale ovvero reddituale, lo stesso dovrebbe poter essere ricondotto ad un lavoro a progetto.

Si è voluto realizzare una specie di **semplificazione nella gestione di un rapporto di co.co.co. di breve durata** e di "portata limitata" che non prevede la necessità di un riferimento ad un progetto/fase/programma.

Questa semplificazione però, è in parte solo apparente, in quanto si ritiene comunque prudente qualificare la presenza di questi soggetti con una sorta di **contratto di co.co.co. occasionale** nel quale sia

- precisato che si tratta di rapporto stipulato ai sensi dell'art. 61, comma 2, D.Lgs n. 276/2003,
- definito l'**oggetto** della prestazione,
- individuata la **durata** inferiore o al massimo pari a 30 giorni.

Inoltre sia da un punto di vista fiscale che previdenziale l'inquadramento è analogo ai normali rapporti di collaborazioni a progetto.

I compensi derivanti da queste tipologie di prestazioni sono (fiscalmente) sempre assimilati al reddito di lavoro dipendente e comportano sempre l'obbligo di iscrizione e versamento dei contributi alla Gestione Separata.

Lavoro autonomo occasionale

I sopra citati rapporti di collaborazione occasionale si distinguono dalle prestazioni di **lavoro autonomo occasionale vero e proprio** dove non è previsto né un coordinamento con il committente, né una continuità della prestazione.

L'Inps nella circolare n. 9 del 22 gennaio 2004 ha precisato che *“lavoratore autonomo occasionale può essere definito, alla luce dell'art. 2222 del Codice civile, chi si obbliga a compiere un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente; l'esercizio della attività, peraltro, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti dell'abitudine e della professionalità”*.

Conseguentemente i caratteri differenziali del lavoro autonomo occasionale rispetto alla collaborazione coordinata, a progetto od occasionale, vanno individuati, tendenzialmente, nell'assenza del coordinamento con l'attività del committente, nella mancanza dell'inserimento funzionale nell'organizzazione aziendale, nel carattere episodico dell'attività, nella completa autonomia del lavoratore circa il tempo ed il modo della prestazione.

In altri termini l'attività del lavoratore autonomo occasionale va intesa non come strutturale all'intero ciclo produttivo, ma solo come di supporto al raggiungimento di obiettivi momentanei del committente.

Questa tipologia di attività non prevede né il versamento di contributi previdenziali, né un contratto scritto, né l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

Nell'ambito dell'ordinamento tributario le attività in questione sono quelle produttive dei redditi *“diversi”* di cui all'art. 67, comma 1, lettera l del TUIR., costituiti, ai sensi del successivo


art. 71, dalla differenza tra l'ammontare percepito nel periodo d'imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione.

Il corrispettivo percepito dal lavoratore autonomo occasionale va assoggettato a ritenuta d'acconto del 20%.

Per quanto riguarda gli aspetti previdenziali, bisogna tener presente, che l'art. 44, co. 2 del Decreto legge 269/2003, convertito nella Legge 326/2003, ha previsto che dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività lavoro autonomo occasionale devono essere iscritti alla Gestione separata istituita presso l'INPS solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5000 e che, per il versamento dei contributi da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale, si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi.

Si ribadisce che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata e del pagamento dei relativi contributi è subordinato al raggiungimento di un reddito annuo, derivante da dette attività, superiore a 5000 euro, **a prescindere dal numero dei committenti delle prestazioni occasionali.**

Infine, va ricordato che la contribuzione previdenziale deve essere applicata sul compenso lordo erogato al lavoratore, dedotte le spese poste a carico del committente e risultanti dalla fattura.



Federazione dei Circoli Culturali e Ricreativi del Trentino
e-mail: info@federcircoli.it – website: www.federcircoli.it